

n. 750/2022 R.G.



LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

- SEZIONE PRIMA CIVILE -

riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Isabella MARIANI	Presidente
Dott.ssa Daniela LOCOCO	Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra GUERRIERI	Consigliere



Nel giudizio di reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Pistoia
in data 7.10.2022, iscritto con il n. V.G. 750/2022

promosso da

PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI PISTOIA

-reclamante-

Nei confronti di

 
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Valentina Meoni del
Foro di Pistoia che le rappresenta e difende, congiuntamente e
disgiuntamente, all'Avv. Martina Torracchi del Foro di Pistoia

Firmato Da: LOCOCO DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f5c01a73f58d924 - Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 19990d2b8420e
Firmato Da: IANDELLI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e282904b26cb049



- indicazioni differenti rispetto alla disciplina vigente (essendo in particolare previsto, come desumibile dalla lettura complessiva degli artt. 29 e 30 del d.p.r. 396/2000 e nelle disposizioni dell'allegato A del DM 5 aprile 2002, che la redazione di un atto di nascita indichi come genitori un padre e una madre, ovvero persone di sesso diverso);
- 2) assenza della filiazione quale presupposto per l'adozione dell'atto, in ossequio alla legislazione italiana vigente (legge n. 40/2004) atteso che l'Ufficiale di stato civile, formando l'atto in contestazione e procedendo alla relativa annotazione nell'atto n. [REDACTED] del [REDACTED], riconosceva esistente lo *status filiationis* sulla scorta della esclusiva manifestazione di volontà della Sig. [REDACTED] in assenza di alcun legame biologico con il figlio ovvero, diversamente, in presenza delle condizioni di legge (adozione o PMA alle condizioni di legge, strettamente connesse all'osservanza della normativa prevista dalla L. n. 40/2004, in tema di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita).

A fondamento della propria richiesta il Pubblico Ministero richiamava l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con le sentenze n. 7688 e 8029 del 2020 - in tema di legittimità del rifiuto opposto dall'Ufficiale dello Stato civile alla richiesta di rettifica dell'atto di nascita di un bambino concepito mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in relazione all'inserimento del nome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica - unitamente agli interventi in materia della Corte Costituzionale in tema



di “indisponibilità degli status nel rapporto di filiazione” (sent. n. 347/1998 e sent. n. 272/2017); richiamava infine l’intervento, da ultimo, della sentenza n. 32 del 2021 ove la Consulta, ribaditi detti principi, giungeva ad auspicare, in linea con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza sovranazionale della Corte EDU, l’introduzione di una disciplina organica della materia che “individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale, pena la compromissione di diritti incompressibili spettanti al minore”.

Nella procedura come sopra instaurata si costituivano il Ministero dell’Interno, che aderiva alle richieste del reclamante, e le Sig. [REDACTED] ed [REDACTED], che ne chiedevano il rigetto, mentre il [REDACTED] con propria nota del 3.6.2002, dichiarava di non avere intenzione di costituirsi in giudizio rimettendosi alla decisione del Giudice adito.

Il Tribunale di Pistoia, sentite le parti, emetteva il decreto oggetto di odierno reclamo, con il quale dichiarava inammissibile il ricorso, assumendo che la domanda di rettificazione proposta involgeva di fatto una controversia sullo status, in quanto diretta a contestare la sussistenza del legame di filiazione attribuito alla minore per effetto del riconoscimento della stessa da parte della Sig. [REDACTED] in data [REDACTED], e quindi ottenere la rimozione di uno status già acquisito mediante l’annotazione sull’atto di nascita del relativo riconoscimento (status che, nel corso degli anni, si era consolidato contribuendo a costruire l’identità



della bambina); a sostegno di tale assunto ha evidenziato che tale finalità sarebbe perseguibile mediante l'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento ai sensi dell'art. 263 c.c. richiamando a riguardo i principi espressi dalla sentenza n.272/2017 della Corte Costituzionale (che, investita della questione di costituzionalità dell'art. 263 c.c. nella parte "in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità possa essere accolta solo laddove sia ritenuta rispondente all'interesse del minore" non contestava il ricorso all'azione de qua nel caso di contestazione del legame di filiazione creatosi ad esito di percorso di maternità surrogata eseguito all'estero, chiarendo peraltro che il *favor veritatis* - quale principio operante in materia - deve necessariamente essere bilanciato con il diritto del figlio alla stabilità della relazione, pur se costituita in mancanza di legame genetico con i genitori). Non costituendo pertanto il ricorso proposto lo strumento processuale idoneo a investire il giudice di una questione sullo stato, essendo nella sostanza richiesto di rimuovere lo status della minore quale figlia di [REDACTED] con inevitabili ripercussioni sulla sua identità personale, ha dichiarato inammissibile il ricorso come sopra proposto ex art. 95 Dpr n. 396/2000, con compensazione delle spese della procedura.

Con il reclamo proposto ai sensi dell'art. 740 c.p.c. l'Ufficio del Pubblico Ministero, ha impugnato il suddetto provvedimento assumendo che esso si fonda su un concreto travisamento dell'oggetto del contendere, individuato in una controversia sullo status, e su una errata interpretazione della legge; deduce a riguardo la contraddittorietà e la



incoerenza dell'iter argomentativo seguito dal primo Giudice ove - pur rilevata l'inammissibilità della domanda in quanto suscettibile di introdurre un giudizio in materia di status - fonda il proprio giudizio su riferimenti alla giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di bilanciamento tra il principio del *favor veritatis* in materia di status e il diritto del figlio alla stabilità della propria identità sociale, espressi nel contesto di controversie di stato (e ivi già legittimamente attribuito); infine, rileva - in ordine alla avvenuta formazione di atti atipici - che il pubblico funzionario avrebbe dovuto rifiutare l'iscrizione a norma dell'art. 42 D.Lgs. n. 396/2000, atteso che il riconoscimento della figlia, effettuato nella modalità descritta, si poneva in contrasto con la legge.

Ribaditi gli ulteriori argomenti già espressi a fondamento del ricorso nei termini sopra richiamati, ha chiesto la revoca e/o modifica del decreto del Tribunale di Pistoia e, per l'effetto, l'accoglimento dell'originario ricorso. Il Comune non si è costituito.

Si è costituito il Ministero con memoria contenente reclamo incidentale, aderendo al reclamo proposto dal Pubblico Ministero ed evidenziando in proposito l'erroneità dell'assunto posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità della richiesta di rettifica, risultando il ricorso proposto diretto ad ottenere, in via esclusiva, la pronuncia sulla mera legittimità degli atti dello stato civile impugnati ai sensi dell'art. 95 dpr 396/2000 per violazione della tipicità degli atti dello stato civile, ai sensi dell'art. 449 c.c., art. 11, 29, 30 DPR 396/2000.

Evidenza che il Tribunale ha qualificato la domanda come una sorta di azione di disconoscimento dello status trascurando l'effettivo oggetto



della domanda, volta esclusivamente alla eliminazione di una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere secondo la normativa vigente, e quale risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso evidenziando che tali principi, in caso del tutto analogo, sono stati espressi dalla Corte di Cassazione con la ordinanza 7.3.2022 n. 7413 (anche mediante l'affermazione che il procedimento di rettificazione costituisce l'unico strumento utilizzabile a fini della contestazione della legittimità dell'attività di annotazione sull'atto di nascita operata dall'Ufficiale di stato civile, avente funzione pubblicitaria e dichiarativa, e pertanto non avente funzione costitutiva dello status).

Infine, rileva l'insussistenza di alcuna azione di stato esperibile nel caso in esame osservando, quanto all'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. - richiamata nel provvedimento reclamato - che risulta assai dubbia la sua stessa natura quale azione di stato e comunque la relativa esperibilità da parte del Pubblico Ministero. Conclude pertanto ai fini della riforma del decreto reclamato mediante pronuncia di ordine della rettifica richiesta e comunque per l'accoglimento del ricorso proposto dall'Ufficio del Pubblico Ministero con vittoria di spese.

Si sono costituite [REDACTED] e [REDACTED] eccependo la inammissibilità del reclamo incidentale, non notificato e comunque proposto non tempestivamente e chiedendo la conferma del decreto reclamato; ancora in via preliminare, hanno dedotto la infondatezza del reclamo per mancata allegazione ex adverso del fascicolo



di parte del primo grado risultando pertanto l'impugnativa proposta priva di ogni riscontro probatorio, oltre che infondata.

Nel merito, le resistenti evidenziano che le pronunce della Suprema Corte citate ex adverso facevano riferimento a ipotesi di rifiuto da parte dell'Ufficiale dello Stato civile di rettifica dell'atto di nascita mediante inclusione del nome della madre intenzionale mentre il Tribunale fondava il proprio assunto sulla effettiva acquisizione di uno status da parte della minore - anche attraverso l'annotazione sul proprio atto di nascita del relativo riconoscimento - in relazione alla presenza di due madri pacificamente riconosciuta nel contesto familiare e sociale della medesima, risultando pertanto fondati gli argomenti esposti dal primo Giudice a fondamento della declaratoria di inammissibilità della richiesta di rettifica (pure contestando che l'atto di cui è richiesta la rettificazione risulti viziato essendosi limitato l'Ufficiale di stato civile a recepire una dichiarazione sulla cui veridicità non è tenuto ad effettuare verifiche).

Quanto alle specifiche censure mosse con il reclamo, in ordine al principio di tipicità degli atti, evidenziano che gli artt. 29 e 30 DPR citato, richiamati ex adverso, fanno costante riferimento ai "genitori" e non a padre e madre, dovendosi integrare tale disposizione, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, con la previsione delle unioni omosessuali disciplinate dalla L. n. 76/2016, in difetto di alcuna norma che vieti la indicazione dei genitori del medesimo sesso, coerentemente con il modello di genitorialità "legale" prevista dall'ordinamento anche nel caso di fecondazione eterologa per infertilità assoluta (Corte Cost. n. 162/2014 e n. 96/2015).



Quanto al motivo inerente alla dedotta insussistenza del rapporto di filiazione quale presupposto per l'adozione dell'atto secondo le previsioni della L. n. 40/2004, osservano che - ferma restando la insussistenza di alcun automatismo nel rapporto tra liceità delle tecniche procreative e costituzione dello status di figlio - le ragioni dedotte ex adverso si presterebbero a una disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, tra le ipotesi in cui la giurisprudenza ha consentito la trascrizione in Italia di atti di nascita validamente formati all'estero relativi a figli nati da tecniche di PMA in una coppia di due donne e le ipotesi del tutto analoghe in cui, però il figlio sia nato in Italia (nonostante l'acquisizione e il riconoscimento dello status di figlio da parte dell'Ufficiale di stato civile del comune di appartenenza e il consolidamento di tale condizione corrispondente alla identità relazionale, affettiva e sociale).

Concludono pertanto ai fini dei reclami ex adverso proposti, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.

Trasmessi gli atti al Procuratore Generale per consentirne l'intervento, all'esito della discussione il Collegio si è riservato la decisione con separato provvedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione di rito prospettata dalla difesa delle resistenti all'udienza di discussione – ai fini della valutazione della mancata comparizione del PM reclamante a tale udienza, in quanto comportante la improcedibilità del reclamo - risulta destituita di fondamento, non essendo tale conseguenza



prevista da alcuna norma espressa nell'ambito della disciplina dei procedimenti camerati (cfr., ex multis, Cass., sez. 6, sent. n. 13434 del 17.6.2011; Cass., sez.1, sent. n. 284 del 9.1.2009).

Tanto premesso, rileva la Corte la infondatezza della ulteriore eccezione preliminare formulata dalle parti resistenti in relazione alla dedotta irritualità del reclamo incidentale proposto dal Ministero dell'Interno, venendo sostanzialmente in rilievo la manifestazione di mera adesione al reclamo principale, in alcun modo innovativa della materia del contendere e in merito alla quale il contraddittorio tra le parti ha avuto piena attuazione; ancora in termini preliminari, quanto alla ulteriore eccezione inerente la mancata produzione del fascicolo di parte del primo grado a cura di parte reclamante, assume decisivo rilievo la completezza degli atti e della documentazione allegata ai fini della decisione.

Nel merito, si osserva che la questione essenziale verte in ordine alla inquadrabilità del procedimento instaurato nell'ambito della disciplina di cui all'art. 95 D.P.R. n. 396/2000, a norma del quale "Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis, o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale é registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento."



Rileva la Corte che costituisce principio acquisito, alla stregua del consolidato orientamento della Suprema Corte in materia, che l'area applicativa della procedura di rettifica sopra richiamata risulti «non limitata alla sola correzione degli errori materiali che siano commessi nella formazione degli Atti di stato civile» in quanto essa risulta riferibile «in senso ampio alla tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso e può ricomprendere la cancellazione di un atto compilato o trascritto per errore, la formazione di un atto omesso, ed anche la cancellazione di un atto irregolarmente iscritto o trascritto» (Cass. 1204/1984; Cass. 16567/2021; Cass. 7413/2022).

Tanto premesso, deve pure rilevarsi che il caso in esame riguarda la vicenda di una coppia, formata da due donne, che sceglieva di fare ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo presso una struttura sanitaria in Spagna per dare attuazione a un progetto di genitorialità condivisa, prestando entrambe le suddette il consenso informato in relazione alla pratica della inseminazione artificiale con seme di donatore anonimo, cui si sottoponeva [REDACTED] e ad esito della quale nasceva in Italia, in data [REDACTED] la figlia [REDACTED].

L'atto di nascita della bambina era formato pertanto presso l'Ufficio dello Stato civile del comune di [REDACTED] con la indicazione - quale madre della minore - di [REDACTED], che la aveva partorita (atto di nascita n. [REDACTED], parte [REDACTED], serie [REDACTED] del [REDACTED]).

In tempi successivi alla nascita, in data [REDACTED] [REDACTED] rendeva innanzi gli stessi uffici dello Stato civile del Comune di [REDACTED] la dichiarazione di riconoscimento della figlia [REDACTED], prestando



la madre biologica, nel medesimo contesto, il proprio consenso a detto riconoscimento, nelle forme previste dall'art. 254 c.c., come riportato nell'atto n. [REDACTED] parte [REDACTED], serie [REDACTED] del [REDACTED] allo scopo redatto; tale riconoscimento costituiva, infine, oggetto di annotazione da parte dell'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune in calce all'atto di nascita originariamente formato in data [REDACTED].

Ciò posto, osserva la Corte che la richiesta di rettificazione formulata dal Pubblico Ministero investe direttamente, alla luce delle stesse modalità di formulazione della domanda, l'atto del [REDACTED], con il quale l'Ufficiale dello stato civile riceveva, ai sensi dell'art. 254 c.c., la dichiarazione di riconoscimento della figlia da parte della madre "intenzionale" con il consenso della madre biologica (secondo le forme previste dall'art. 42 e segg. del D.Lgs citato, in alternativa alla sua manifestazione in un atto pubblico o in un testamento, a norma dell'art. 254, comma 1, c.c.).

L'atto oggetto di richiesta di rettificazione si identifica pertanto con la forma tipica del riconoscimento del figlio in tempi successivi alla sua nascita ai sensi dell'art. 254 c.c., recepito nelle forme ivi previste e suscettibile di impugnativa mediante azione di stato, ai sensi dell'art. 263 c.c., per difetto di veridicità del riconoscimento.

A tale riguardo, come già evidenziato nel provvedimento reclamato, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 272/2017, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 Cost. e dell'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà



fondamentali - nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso - non sollevava dubbi in merito al possibile ricorso all'azione di cui all'art. 263 c.c. ai fini dell'accertamento dell'inesistenza del rapporto di filiazione di un minore nato attraverso il ricorso alla surrogazione di maternità realizzata all'estero, fondando evidentemente tali assunti sul riscontro della complessità del modello genitoriale nonché sulle esigenze di bilanciamento fra il *favor veritatis* legato all'affermazione della verità biologica e, dall'altro lato, l'interesse alla certezza dello "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari.

In particolare, nella sentenza interpretativa di rigetto emessa dalla Consulta si evidenzia che "se dunque non è costituzionalmente ammissibile che l'esigenza di verità della filiazione si imponga in modo automatico sull'interesse del minore, va parimenti escluso che bilanciare quell'esigenza con tale interesse comporti l'automatica cancellazione dell'una in nome dell'altro.....Si è già visto come la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi debba tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso. Tra queste, oltre alla durata del rapporto instauratosi col minore e quindi alla condizione identitaria già da esso acquisita, non possono non assumere oggi particolare rilevanza, da un lato le modalità del concepimento e della gestazione e, dall'altro, la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato, che, pur



diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l'adozione in casi particolari, garantisca al minore una adeguata tutela.”

Ne consegue che, a prescindere dalla veste formale attribuita dall'Ufficiale dello stato civile all'atto del [REDACTED], nella fattispecie viene in rilievo la dichiarazione di riconoscimento del figlio tipicamente prevista dall'art. 254 c.c., seguita dalla pedissequa annotazione in calce all'atto di nascita della minore (avente funzione di pubblicità meramente dichiarativa), e pertanto un complesso di atti insuscettibile di contestazione mediante lo strumento della richiesta di rettificazione, venendo in rilievo - alla luce dello specifico oggetto della contestazione - il rimedio previsto dall'art. 263 c.c. (integrante il modello di tutela teoricamente diretto alla rimozione dello *status filiationis*, secondo le forme e con la pienezza di cognizione propria del procedimento contenzioso nella valutazione degli interessi sopra enunciati, come individuati dalla Corte Costituzionale, e con la specifica garanzia della nomina del curatore speciale del minore, onde tutelarne il relativo interesse nell'ambito della procedura).

A tale riguardo, gli argomenti sostenuti dalla parte reclamante in ordine alla irricevibilità da parte del pubblico funzionario della dichiarazione di riconoscimento ai sensi dell'art. 254 c.c. assumono in questo contesto valore solo teorico, costituendo dato di fatto l'acquisizione di tale manifestazione con gli effetti sopra richiamati, sulla base di specifica scelta del responsabile della procedura e ad esito della prevista istruttoria, con effetti non rimuovibili - per le ragioni anzidette - con lo strumento processuale adottato.



Alla luce di tali argomenti, fondati sulla obiettiva individuazione del contenuto della domanda e delle correlate implicazioni del giudizio in materia di status, devono ritenersi infondate le fondamentali censure mosse al provvedimento reclamato in punto di travisamento dell'oggetto della controversia e di contraddittorietà dell'iter argomentativo adottato, restando precluso l'esame degli ulteriori profili di merito in conseguenza della adottata soluzione in rito.

Natura e complessità delle questioni esaminate giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio.

PQM

Decidendo nel procedimento instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia con atto di reclamo in data [REDACTED] avverso il decreto del Tribunale di Pistoia in data 7 ottobre 2022, nel procedimento iscritto con il n. R.G. 682/2022 V.G.:

respinge il suddetto reclamo;

dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Firenze, camera di consiglio 6 febbraio 2023

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

